

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006944/2016
alla Commissione**
Articolo 130 del regolamento
Daniela Aiuto (EFDD)

Oggetto: Strategia dell'aviazione: emendamento sugli aiuti di Stato

Attualmente il Comitato delle regioni sta discutendo la bozza di parere sulla strategia dell'aviazione all'interno del COTER. Inoltre è stato presentato un emendamento con cui si chiede che le autorità regionali non abbiano limiti nel livello e nella modalità di intervento economico, per quel che riguarda l'erogazione di fondi pubblici e gli aiuti di Stato, in quanto rientrerebbero nella loro pianificazione territoriale. L'emendamento sul paragrafo 13 prevede che, al fine di non falsare la concorrenza e perdere credibilità, è essenziale garantire la trasparenza, "senza comunque imporre limiti sul livello o le modalità di intervento economico dal momento che ricadono sotto la pianificazione territoriale di cui sono responsabili le singole regioni".

- Ritiene la Commissione che le autorità regionali possano essere esentate dal rispettare i limiti di intervento economico previsti dalle regole europee sugli aiuti di Stato e dalle relative linee guida vigenti?
- Secondo la Commissione la trasparenza richiesta per assicurare che la concorrenza non sia distorta può essere garantita senza l'imposizione di alcun limite d'intervento economico concernente il livello e le modalità di azione per le autorità regionali, così come proposto dall'emendamento in questione?

IT
E-006944/2016
Risposta di Margrethe Vestager
a nome della Commissione
(28.10.2016)

Nel 2014 la Commissione ha adottato i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree¹. Tali orientamenti consentono alle autorità pubbliche di erogare aiuti di Stato intesi a favorire la mobilità dei cittadini, l'accessibilità delle regioni e lo sviluppo regionale, nel rispetto di determinate condizioni indispensabili per evitare inutili distorsioni di concorrenza tra aeroporti o tra compagnie aeree. Tutte le autorità pubbliche che erogano aiuti di Stato, comprese le autorità regionali, sono tenute a rispettare gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

La trasparenza è un elemento essenziale del controllo sugli aiuti di Stato nell'UE, ma non è di per sé sufficiente a evitare distorsioni della concorrenza. Accanto all'obbligo della trasparenza sono state introdotte pertanto norme sostanziali al fine di garantire che gli aiuti di Stato contribuiscano a un obiettivo ben definito di interesse comune (la mobilità dei cittadini dell'UE o lo sviluppo regionale, ad esempio), non superino quanto necessario per conseguire tali obiettivi ed evitino gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

La Commissione richiama altresì l'attenzione dell'onorevole deputato sul processo in atto volto a includere gli aiuti di Stato agli aeroporti nel regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)² che permetterà alle regioni e agli Stati membri di erogare aiuti di Stato senza previa approvazione da parte della Commissione, purché tali aiuti rispettino determinati limiti e determinate condizioni.

¹ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (GU C 99, del 4.4.2014, pag. 3).

² Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 187, del 26.6.2014, pag. 1).